

CIRCOLARE N. 47/E



Direzione Centrale Normativa



Ministero del lavoro e
delle politiche sociali

Roma, 27 settembre 2010

OGGETTO: Imposta sostitutiva del 10 per cento su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario

Con la risoluzione 83/2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l'altro, che il regime agevolativo consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, prevista dall'articolo 2 del DL n. 93 del 2008, deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che la recente risoluzione non ha inteso ricondurre nell'ambito dell'agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro straordinario in quanto correlato a parametri di produttività.

Le prestazioni lavorative rese oltre l'ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l'anno 2008, in base alla originaria formulazione dell'articolo 2 del DL n. 93 del 2008.

Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l'imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività.

In base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il vincolo può sussistere sia nell'ipotesi di straordinario cosiddetto "forfetizzato," reso dai dipendenti che non sono vincolati dall'orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.

In merito alla "prova" della correlazione tra straordinario e parametri di produttività si richiama quanto precisato nella circolare n. 49 del 2008 in relazione alle altre fattispecie agevolabili sulla base di parametri di produttività per le quali è stato affermato che tale correlazione deve essere documentata dall'impresa, ad esempio *attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta.*

E' necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività, trovi riscontro in una documentazione proveniente dall'impresa che può consistere in una dichiarazione con la quale l'impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa.

Si precisa, infine, che anche l'agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell'impresa.